Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — **Roma - Sabato, 21 luglio 1928 - Anno VI** — **Numero 169**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Luglio 1928 - Anno VI (Fascicolo 7).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2042.**

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1928, n. **1590.**

Disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1134;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di emanare disposizioni integrative e modificative di quelle vigenti sull'ordinamento degli studi universitari di ingegneria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corso biennale di studi propedeutici di ingegneria può essere seguito, oltre che presso gli Istituti indicati nell'articolo 1 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, anche presso la Regia accademia militare di artiglieria e genio di Torino.

Il primo anno del corso triennale di studi di applicazione può essere seguito anche presso la Regia accademia navale di Livorno.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta dei Ministri interessati, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per le finanze, saranno stabilite le norme, anche di carattere complementare e integrativo, per l'istituzione ed il funzionamento del corso propedeutico presso la Regia accademia militare e del primo anno del corso di applicazione presso la Regia accademia navale; nonchè quelle transitorie occorrenti per disciplinare la carriera scolastica degli attuali allievi delle Accademie suddette e le condizioni per l'ammissione di essi e degli ufficiali provenienti dai corsi delle Accademie medesime ai corsi di applicazione.

Art. 2.

All'art. 3 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, è sostituito il seguente:

« Coloro che hanno frequentato il corso biennale ed hanno superato tutti gli esami di profitto sono ammessi all'esame di licenza, consistente in una prova scritta di matematica e fisica, in una prova grafica e in una prova orale, atte a dimostrare la maturità dei candidati nelle materie scientifiche e nel disegno e l'attitudine agli studi di applicazione ».

Art. 3.

All'art. 4 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, è sostituito il seguente:

« La Commissione per l'esame di licenza è composta di cinque membri. Tre di essi sono professori della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o del primo biennio delle Scuole di ingegneria di Milano, Torino e Genova, o del biennio propedeutico dell'Accademia navale di Livorno e dell'Accademia militare di Torino; gli altri due membri della Commissione sono designati dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori di ruolo del corso di applicazione presso le Scuole di ingegneria ».

Art. 4.

All'art. 5 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, è aggiunto il seguente comma:

« E' obbligatoria la presentazione dell'attestato di licenza per tutti gli studenti che intendano inscriversi al corso di applicazione, qualunque sia la Facoltà o Scuola di provenienza ».

Art. 5.

All'art. 8 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, è sostituito il seguente:

« Coloro che hanno seguìto l'intero corso di studi propedeutici e di applicazione per l'ingegneria ed hanno superato tutti gli esami di profitto, sono ammessi a sostenere l'esame di laurea in ingegneria, il quale consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo d'ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, e in una discussione orale.

« Il relativo diploma di laurea viene conferito dalle Scuole d'ingegneria, giusta il disposto dell'art. 4 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

« All'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere sono ammessi esclusivamente i laureati in ingegneria ».

Art. 6.

L'art. 10 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, è abrogato.

Art. 7.

Gli ufficiali e gli ex ufficiali di artiglieria e del genio, che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Scuola di applicazione d'artiglieria e genio in Torino, ed aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, possono essere inscritti, rispettivamente, al secondo e al terzo anno del triennio d'applicazione presso una Scuola d'ingegneria, previa valutazione, da parte del Consiglio della scuola stessa, dei corsi seguìti e degli esami superati.

Alle medesime condizioni possono essere inscritti in una Scuola di ingegneria gli ufficiali delle predette armi che abbiano regolarmente compiuti i corsi quadriennali dell'Accademia d'artiglieria e genio, in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

Gli ufficiali e gli ex ufficiali dello Stato Maggiore della Regia marina, che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Regia accademia navale di Livorno, secondo l'ordinamento approvato con R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, e susseguenti modifiche, e che aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, possono essere inscritti al primo anno del triennio di applicazione presso una Scuola d'ingegneria, previa valutazione, da parte del Consiglio della scuola stessa, dei corsi seguìti e delle prove superate, limitatamente però agli anni dal 1928-29 al 1930-31.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto andranno in vigore a decorrere dall'anno accademico 1928-29.

Le disposizioni di cui all'art. 5 avranno immediata attuazione; ma nelle sessioni dell'anno accademico 1927-28 l'esame di laurea in ingegneria consterà di una discussione orale su argomenti atti ad accertare la maturità scientifico-tecnica dei candidati.

Coloro che abbiano compiuto il terzo corso per la laurea in fisica non oltre l'anno accademico 1927-28 sono ammessi, almeno un anno dopo il conseguimento di detta laurea, a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, o da esse diverse.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. E' autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 140. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2043.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1593.

Istituzione di uno speciale biglietto d'ingresso per visitare il Faro della Vittoria in Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie II);
Visto il R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito uno speciale biglietto d'ingresso di L. 3 per poter accedere e visitare il Faro monumentale della Vittoria in Trieste.

Per i militari, per gli inscritti all'Opera nazionale del Dopolavoro e per i ragazzi il biglietto d'ingresso è ridotto a L. 1.50.

I mutilati ed invalidi di guerra sono esenti dal pagamento del biglietto d'ingresso.

Art. 2.

La somma ricavata dalla vendita dei detti biglietti sarà versata in Tesoreria.

Art. 3.

Con apposite norme da emanarsi dal Comando della Zona fari di Trieste sarà regolato l'orario e l'accesso dei visitatori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 143. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2044.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1592.

Nuove norme per la dispensa dal servizio degli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57, col quale sono stati modificati gli articoli 51 e 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sopracitato;
Ritenuta la necessità di meglio disciplinare le norme che regolano la dispensa dal servizio dei funzionari e degli impiegati di pubblica sicurezza;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, del Ministro per le finanze e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza di grado inferiore al 6° e gli impiegati di pubblica sicurezza possono essere dispensati dal servizio per i motivi previsti dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57, senza che occorra il parere del Consiglio di amministrazione o la deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei casi in cui questa sarebbe necessaria ai sensi dell'articolo sopracitato. Resta fermo il disposto del penultimo capoverso dell'art. 1 del Regio decreto stesso.

Art. 2.

La disposizione del precedente articolo è applicabile alle proposte di dispensa dal servizio in corso d'istruttoria alla data della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 142. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2045.

REGIO DECRETO 5 luglio 1928, n. 1594.

Soppressione dell'ufficio del Genio civile per il servizio marittimo di Trieste e trasformazione degli uffici del Genio civile di Ascoli Piceno, Macerata, Siena in sezioni autonome del Genio civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, ed il regolamento sul servizio del Genio civile, approvato con R. decreto 13 dicembre 1894, n. 568;
Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che istituisce l'Azienda autonoma statale della strada;

Considerato che in conseguenza della istituzione della Azienda autonoma predetta i servizi devoluti al Corpo Reale del Genio civile verranno ridotti;

Ritenuta la necessità per ragioni di economia di personale e di spesa di provvedere alla soppressione di uffici del Genio civile, la cui attività venga ad essere limitata, e alla trasformazione di uffici in sezioni autonome;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1928 è soppresso l'ufficio del Genio civile per il servizio marittimo di Trieste.

Art. 2.

I servizi attualmente disimpegnati dal predetto ufficio vengono dalla stessa data affidati all'ufficio del Genio civile per il servizio generale di Trieste.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1928 gli uffici del Genio civile di Ascoli Piceno, Macerata, Siena sono trasformati in sezioni autonome del Genio civile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 144. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2046**.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1928, n. **1595**.

Istituzione, con sede in Milano, del Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 dicembre 1927, n. 2595, che ha convalidato il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, concernente le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, dando facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le norme finora emanate con le modifiche e le integrazioni occorrenti;

Vista la domanda 30 giugno 1925 del Consorzio volontario tra le provincie di Milano, Novara e Pavia per la concessione delle opere di regolazione del Lago Maggiore e di utilizzazione irrigua ed industriale del Ticino, e le altre domande di concessione della regolazione lacuale, presentate a norma del Regio decreto sopra citato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, mediante nuove norme e con organizzazione obbligatoria degli interessati, la più pronta realizzazione dell'opera regolatrice del deflusso lacuale; e quindi di trasformare in obbligatorio il detto Consorzio volontario, con la partecipazione dello Stato;

Visto il voto 28 dicembre 1927, n. 2612, del Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, l'economia nazionale e le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito con sede in Milano, col nome di « Consorzio del Ticino », un ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore.

Art. 2.

Sono organi del Consorzio: il Consiglio di amministrazione, il Comitato di presidenza e il Comitato consultivo.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici;

b) tre membri, dei quali uno tecnico, nominati dal Ministro per i lavori pubblici;

c) un membro nominato dal Ministro per l'economia nazionale;

d) due membri, dei quali uno tecnico, nominati dal Ministro per le finanze;

e) un vice avvocato erariale, nominato dal Regio avvocato erariale distrettuale di Milano;

f) cinque rappresentanti delle provincie di Milano, Novara, Pavia, Varese e Vercelli, in ragione di uno per ogni Provincia, nominati da ciascuna Amministrazione;

g) un membro nominato dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

h) un membro nominato dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Il presidente e i componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato di presidenza è composto del presidente del Consorzio, di uno dei membri nominati dal Ministro per le finanze, che verrà da questi espressamente designato, e di altri tre membri del Consiglio di amministrazione, designati da quest'ultimo, a maggioranza, al principio di ogni anno.

Il Comitato consultivo è composto dei rappresentanti delle utenze del Ticino, che raggiungano un minimo di interessenza secondo le norme che saranno stabilite nello statuto dell'Ente.

Nello statuto saranno pure determinate le specifiche attribuzioni di ciascuno degli organi sopraindicati.

Art. 3.

Tutte le opere e gli impianti affidati al Consorzio sono dichiarati di pubblica utilità ed obbligatori ad ogni effetto di legge. Alla loro esecuzione sono applicabili le disposizioni dell'art. 25 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni di acque pubbliche, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ripartisce a carico di coloro che vi hanno interesse, in proporzione al vantaggio rispettivo, le spese per l'esecuzione, la manuten-

zione e l'esercizio delle opere indicate dall'art. 1 e quelle per il regolare funzionamento dell'Istituto.

Il riparto è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, previa pubblicazione a mezzo del competente ufficio del Genio civile per la presentazione di eventuali reclami da parte degli interessati, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il provvedimento di approvazione non è soggetto a gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 5.

I contributi a carico degli interessati costituiscono oneri reali gravanti sugli immobili degli utenti consorziati e sono riscossi con le forme e con la procedura privilegiata stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette e godono privilegio di fronte a qualunque altro credito dopo il tributo fondiario.

Art. 6.

Il Consorzio può emettere obbligazioni o titoli fruttiferi, previa autorizzazione dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

A garanzia del rimborso dei prestiti fatti al Consorzio, valgono a favore dei mutuanti le disposizioni stabilite per la riscossione delle contribuzioni.

Art. 7.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa sono autorizzati a fare mutui o ad acquistare le obbligazioni ed i titoli emessi dal Consorzio.

Art. 8.

Tutti gli atti e contratti compiuti dal Consorzio entro i limiti degli scopi indicati nel presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10; salvi gli ordinari emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 9.

Per gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'Amministrazione dell'Ente e di nomina di un commissario Regio, i cui poteri, rinnovabili per semestre, non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 10.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale, sarà provveduto all'approvazione dello statuto dell'Ente, da proporre dal Consiglio di amministrazione e che dovrà anche contenere le norme per la tutela della pescosità delle acque.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 145. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2047.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1435.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, numero 1907, del Consorzio di irrigazione « Canale Seiv », in Monticello d'Alba.

N. 1435. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Canale Seiv », con sede nel comune di Monticello d'Alba, provincia di Cuneo, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2048.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1443.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Giulio Perpetua », in Roma.

N. 1443. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Giulio Perpetua », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2049.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1444.

Approvazione dello statuto dell'Orfanotrofio « Regina Margherita », in Capriva di Cormons.

N. 1444. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Orfanotrofio « Regina Margherita », con sede in Capriva di Cormons.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2050.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1445.

Approvazione dello statuto dell'Ospedale « Francesco Grifoni », in Amatrice.

N. 1445. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Ospedale « Francesco Grifoni », in Amatrice.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2051.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1492.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, numero 1907, del Consorzio di irrigazione del Vaso Poncarala, in Dello.

N. 1492. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del Vaso Poncarala, con sede in Dello (Brescia), e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2052.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1499.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze.

N. 1499. R. decreto 7 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

DECRETI MINISTERIALI 3 luglio 1928.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana agli ex coniugi signori Romeo Gerli e Teodora Clerici.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Romeo Gerli, nato a Belgrave (Londra) il 6 ottobre 1894 da Cesare e da Erminia Ballarati trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Romeo Gerli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 20 giugno 1928 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Romeo Gerli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Teodora Clerici, nata a Milano il 29 novembre 1900 da Tranquillo e da Minnie Adelaide Thompson, trovasi in via di riacquistare a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Teodora Clerici il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 20 giugno 1928 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Teodora Clerici il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.

Autorizzazione alla Congregazione di carità di Monza ad applicare le disposizioni del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, nei confronti del « Civico ospedale Umberto I », da essa amministrato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 7 del R. decreto 19 maggio 1927, n. 807, col quale è stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e fino al 31 dicembre 1928, le Amministrazioni degli ospedali designati a sede di circolo in base ai Regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 2086, e 21 aprile 1927, n. 669, e al R. decreto 9 novembre 1925, n. 2141, possono essere autorizzate ad applicare, nei confronti di detti ospedali, le disposizioni del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica del personale stipendiato dal Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma;

Ritenuta l'opportunità di addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del « Civico ospedale Umberto I » di Monza, amministrato da quella Congregazione di carità e designato a sede di circolo, e ciò ai fini di una razionale sistemazione amministrativa del nosocomio e del coordinamento dei servizi di assistenza in rispondenza dell'aumentata circoscrizione territoriale dell'ente;

Decreta:

Fino al 31 dicembre 1928, l'Amministrazione della Congregazione di carità di Monza, amministratrice del « Civico ospedale Umberto I » di quella città, è autorizzata ad appli-

care, nei confronti del detto ospedale, le disposizioni del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale stipendiato dal Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

Il prefetto di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Belletich Giovanni di Antonio, da Montona;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Belletich Giovanni di Antonio e della fu Pasqua Belletich, nato a Montona il 25 marzo 1884, residente a Zuresco-Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Belletich in « Valentini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Sandach Maria fu Antonio e di Maria Paoletich, nata il 10 luglio 1884; ed ai figli nati a Montona: Pietro, nato il 24 giugno 1912; Giovanni-Antonio, nato il 19 luglio 1922; Eudosia, nata il 1° marzo 1925; Giovanni, nato il 20 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Pissach Pietro fu Giovanni, da Montona;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Pissach Pietro del fu Giovanni e della fu Lucia Dagostini, nato a Montona il 31 gennaio 1897, residente a Montona, di condizione impiegato privato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Pissach in « Pisani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al fratello Giovanni, nato a Montona il 18 dicembre 1875.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Perpich fu Giorgio, nato a Trieste il 14 giugno 1885 e residente a Trieste, via Cecilia Rittmeyer n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'abo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Perpich è ridotto in « Perini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Perpich nata Gussoni fu Marino, nata il 4 marzo 1887, moglie;
2. Giorgio di Rodolfo, nato il 21 novembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Bittesnich di Emilia, nato a Trieste il 18 gennaio 1900 e residente a Trieste, via Piccardi, n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bitesini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Bittesnich è ridotto in « Bitesini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gioconda Bittesnich nata Viecelli fu Uberto, nata il 24 marzo 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leopoldo Butcovich di Elena, nato a Graz (Austria) il 1° gennaio 1894 e residente a Milano, via A. Manzoni, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Butti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Butcovich è ridotto in « Butti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Cociancich fu Giovanni, nato a Trieste il 31 marzo 1901 e residente a Trieste, via Media, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Concianni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Cociancich è ridotto in « Concianni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Dollenz fu Stefano, nato a Trieste il 13 fabbraio 1879 e residente a Trieste, Gretta di Sopra, n. 318, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dollenti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Dollenz è ridotto in « Dollenti ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Dollenz nata Cebulc fu Matteo, nata il 1° aprile 1881, moglie;
2. Luigia di Francesco, nata il 21 aprile 1907, figlia;
3. Narciso di Francesco, nato il 6 dicembre 1916, figlio;
4. Riccardo di Francesco, nato il 12 settembre 1921, figlio;
5. Marcello di Francesco, nato il 7 aprile 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gerl di Giuseppe, nato a Pisino il 14 novembre 1900 e residente a Aurisina n. 222, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gerl è ridotto in « Gerli »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Gerl nata Leghissa di Giovanni, nata il 20 marzo 1903, moglie;
2. Albino Giuseppe di Giuseppe, nato il 10 febbraio 1925, figlio;
3. Virgilio Romano di Giuseppe, nato il 22 dicembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Don Guido Glavan fu Giuseppe, nato a Trieste il 10 giugno 1891, e residente a Laurana, 71, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Galvani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Don Guido Glavan è ridotto in « Galvani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Kabler di Carlo nato a Trieste il 19 maggio 1877 e residente a Trieste, via della Pietà, n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cableri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kabler è ridotto in « Cableri ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonietta Kabler nata Kaucich di Roberto, nata il 12 luglio 1887, moglie;
2. Ferruccio di Antonio, nato il 15 aprile 1907, figlio;
3. Laura di Antonio, nata il 3 marzo 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Kabler fu Giovanni nato a Trieste il 28 ottobre 1845 e residente a Trieste, Rozzol, n. 274, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cableri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Kabler fu Giovanni è ridotto in « Cableri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Kabler nata Ceriesa fu Filippo, nata il 12 aprile 1850, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Amelia Kers di Giuseppe nata a Trieste il 29 settembre 1899 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo, n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Amelia Kers è ridotto in « Chersi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Emma Kers di Giuseppe nata a Trieste il 9 febbraio 1889 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo, n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emma Kers è ridotto in « Chersi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Kers nato a Trieste il 9 novembre 1879 e residente a Trieste, via Timeus, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Kers è ridotto in « Chersi».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vanda Kers nata Croatto fu Lodovico, nata il 13 novembre 1884, moglie;
2. Livio di Ettore, nato il 26 luglio 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kers fu Matteo nato a Zara il 5 maggio 1855 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo, n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kers è ridotto in « Chersi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Klun fu Giovanni nato a Trieste il 22 giugno 1893 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi, n. 802, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Klun è ridotto in « Colini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Klun nata Obaidin fu Giovanni, nata il 31 aprile 1897, moglie;
2. Italo di Pietro, nato il 12 luglio 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Slokar vedova Kociancich fu Giovanni nata a Aidussina il 9 marzo 1871 e residente a Trieste, via Media, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Concianni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Slokar vedova Kociancich è ridotto in « Concianni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Paola Krynicki di Vittoria nata a Trieste il 3 luglio 1899 e residente a Trieste, via del Lloyd, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Paola Krynicki è ridotto in « Crini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Lah fu Giovanni nato a Trieste il 10 luglio 1868, e residente a Trieste via Cologna, n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laghi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Lah è ridotto in « Laghi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Lah nata Merhar di Antonio, nata il 25 novembre 1875, moglie;
2. Sergio di Enrico, nato il 14 settembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Lucich Simeone di Giovanni e di Antonia Vucetich, nato a Lesina (S.H.S.) il 27 novembre 1905 e residente a Zara, ai termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Lucci »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dall'eseguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Lucich Simeone di Giovanni è ridotto in « Lucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 19 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Nesich Giovanni fu Giacomo e fu Maria Musizzan, nato a Vetta (Vrh) Pinguente il 14 novembre 1857, residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Nessi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dall'eseguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Nesich Giovanni fu Giacomo è ridotto in « Nessi ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Nesich Giorgia nata Pericich, nata a S. Cassiano (Dalmazia) il 7 marzo 1870, moglie;
2. Nesich Alice, nata a Zaravecchia (S.H.S.) il 9 ottobre 1909, figlia;
3. Nesich Giovanni, nato a Zara il 14 novembre 1913, figlio.

Il predetto decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 19 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche della Convenzione italo-ungherese per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario.

Il giorno 13 luglio 1928-VI, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè delle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia ed il Ministro d'Ungheria in Roma.

La Convenzione e le note anzidette sono state approvate con legge 21 giugno 1928, n. 1531, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1928-VI (n. 1907 di pubblicazione).

Scambio di ratifiche del Trattato di conciliazione ed arbitrato italo-tedesco.

Il giorno 16 luglio 1928-VI, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche del Trattato di conciliazione e di arbitrato firmato in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico, il 29 dicembre 1926.

Tale Trattato è stato approvato con legge 7 giugno 1928, n. 1291, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 1928 (n. 1720 di pubblicazione).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 10 luglio 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Collegiove, in provincia di Roma, con orario limitato di giorno.

Il gorno 12 luglio 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Sailetto, in provincia di Mantova, con orario limitato di giorno.

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 10 luglio 1928-VI in Badia Prataglia, Hotel Bella Vista, provincia di Arezzo, è stata attivata una agenzia telegrafica.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Antiurica Giommi ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 16 marzo 1928-VI, n. 117, la ditta A. Giommi e C. è autorizzata a continuare la libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Antiurica Giommi » dell'acqua minerale artificiale nazionale preparata negli stabilimenti siti in Milano, via Lomazzo, 3, ed in Torino, via Nizza, 121-*bis*.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro liscio verde a fondo piano, chiuse con tappo di sughero protetto da capsula di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari (180 x 97) a fondo celeste (costituito dalle parole Giommi senza spazi intermedi) con inquadratura nera e fregi agli angoli. Nell'etichetta sono inserite dall'alto in basso: 1° le parole « Acqua minerale artificiale »; 2° il nome dell'acqua « Antiurica Giommi »; 3° le caratteristiche chimiche dell'acqua; 4° il nome e le sedi della ditta.

Nello spazio sottostante figurano, in centro, la fotografia del chimico fondatore della ditta e la firma autografa di esso; a sinistra della fotografia su di uno spazio bianco sono riportati i risultati dell'analisi chimica, e a destra, su spazio analogo, le proprietà terapeutiche dell'acqua e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione.

I caratteri sono di color nero eccetto il nome dell'acqua che è stampato a caratteri rossi; il tutto conforme all'esemplare allegato.

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Alcalina Giommi ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 16 marzo 1928-VI, n. 118, la ditta A. Giommi e C. è autorizzata a continuare la libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Alcalina Giommi » dell'acqua minerale artificiale nazionale preparata negli stabilimenti siti in Milano, via Lomazzo, 3, ed in Torino, via Nizza, 121-*bis*.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro liscio, verde, a fondo piano, chiuse con tappo meccanico.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari (185 x 112). Nella parte superiore spicca su fondo bianco a caratteri rossi la parola Giommi ai due lati della quale in due piccoli rettangoli simmetrici sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione.

La parte sottostante è a fondo celeste (costituito dalle parole Giommi senza spazi intermedi) con inquadratura in nero e fregi agli angoli. Nella parte superiore della etichetta è scritto « Acqua minerale artificiale - Alcalina Giommi - Battericamente pura ». Seguono poi il nome e le sedi della ditta.

Nella parte sottostante a tali diciture figura al centro la fotografia del chimico fondatore della ditta e la firma autografa di esso. A sinistra della fotografia su di uno spazio bianco sono riportati i risultati dell'analisi chimica; a destra, su di uno spazio analogo, le proprietà dell'acqua; il tutto conforme all'esemplare allegato.

Autorizzazione a continuare la vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Purgativa Giommi ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 16 marzo 1928-VI, n. 119, la ditta A. Giommi e C. è autorizzata a continuare la vendita, a mezzo dei soli farmacisti, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Purgativa Giommi » dell'acqua minerale artificiale nazionale preparata negli stabilimenti siti in Milano, via Lomazzo 3, ed in Torino, via Nizza 121-*bis*.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro liscio, verde, a fondo piatto, chiuse con tappo di sughero ricoperto da capsula di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari (185 x 110) stampate su carta bianca nel mezzo delle quali è impresso un rettangolo rosso (102x91). Al di sopra di questo rettangolo è impressa la dicitura « Acqua minerale artificiale ». Sullo spazio bianco a sinistra sono riportati i risultati delle analisi chimica e batteriologica, nonchè gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita; in quello di destra le proprietà terapeutiche dell'acqua ed un giudizio del prof. Baccelli.

Nel rettangolo rosso è impresso nella parte più alta a caratteri bianchi filettati di nero il nome dell'acqua « Purgativa Giommi » seguito poi dalle caratteristiche chimiche dell'acqua e da altre indicazioni circa il nome della ditta e la sede di essa, tutte a caratteri neri. Nel mezzo, verso la parte più bassa, figura uno spazio rotondo bianco che contiene stampato in nero il marchio di fabbrica, consistente in un'aquila con monogramma « A. G. » centrale; il tutto conforme all'esemplare allegato.

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « San Francesco ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 15 giugno 1928-VI, n. 127, il sig. marchese Alfonso Serlupi D'Ongran di Francesco è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « San Francesco » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in località Monte dell'Opera del comune di Bagni San Giuliano (Pisa).

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie tipo Vichy o San Pellegrino chiuse con tappo di sughero protetto da capsula di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 210 x 125. Lungo il bordo superiore è scritto su due righe: « Sorgente San Francesco - Monte dell'Opera - Bagni San Giuliano (Pisa), amministrazione marchese Alfonso Serlupi D'Ongran San Frediano a Settimo (Pisa) ».

Lo spazio sottostante è diviso in tre parti: le due esterne delle dimensioni di mm. 101 x 41, quella mediana di mm. 101 x 110. Nella parte di sinistra sono inseriti il giudizio batteriologico sull'acqua ed alcune notizie in italiano, francese ed inglese sulle sue proprietà igieniche e terapeutiche, nella parte di destra i risultati dell'analisi chimica. Nella parte centrale in una inquadratura rossa con fregi bianchi è l'immagine di San Francesco, il cui nome è riportato sotto l'immagine a grossi caratteri rossi filettati di nero su fondo bianco. Sotto il nome, su fondo rosso, sono riportate a caratteri neri notizie sull'indicazione terapeutica dell'acqua.

Infine lungo il bordo inferiore sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di estrazione delle obbligazioni della già Società Vittorio Emanuele.

Si notifica che nel giorno di sabato 11 agosto p. v. alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 61ª estrazione delle obbligazioni della già Società Vittorio Emanuele concessionaria della ferrovia Calabro-Sicula, il servizio della quale venne assunto dallo Stato per effetto dell'art. 7 della convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in n. di 5667 sulle 327195 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° ottobre p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 20 luglio 1928 - Anno VI

Il direttore capo divisione: SINIBALDI.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 20 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.74	Belgrado	33.60
Svizzera	367.64	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.833	Albania (Franco oro)	366.62
Olanda	7.685	Norvegia	5.10
Spagna	315.81	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.661	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.556	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.10
Praga	56.55	Rendita 3,50 %	71.15
Romania	11.685	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	81.35
New York	19.089	Littorio 5 %	80.85
Dollaro Canadese	19.03	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.50
Oro	368.33		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Modifica al concorso per chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

Con decreto Ministeriale 14 maggio 1928 il Ministero della marina ha elevato a due il numero dei posti di chimico aggiunto messi a concorso con decreto Ministeriale 1° marzo 1928 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 80 del 4 aprile stesso anno.

Con lo stesso decreto sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande le quali dovranno pervenire al Ministero suddetto non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1928 - Anno VI

Il direttore generale dei personali civili e affari generali: PIETRO ACQUARONI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto gratuito nel Regio conservatorio femminile di San Pietro in Colle di Val d'Elsa (Siena).

E' aperto il concorso ad un posto gratuito nel Regio conservatorio di S. Pietro in Colle d'Elsa, da conferirsi da questo Consiglio di amministrazione, previa approvazione del Ministero della pubblica istruzione. Possono presentarsi al concorso tutte quelle fanciulle che appartengono a oneste famiglie di non agiata condizione, e saranno preferite le orfane di guerra e le figlie di mutilati o invalidi di guerra a norma del R. decreto 22 agosto 1918, n. 1315.

In mancanza di queste la preferenza sarà accordata alle fanciulle le cui famiglie sieno nate nella città e comune di Colle d'Elsa o vi dimorino da molto tempo. (Art. 125 regolamento interno approvato dal Ministero della pubblica istruzione in data 30 giugno 1869).

Le domande dovranno essere presentate al sottoscritto presidente non oltre il 31 agosto 1928 e dovranno essere corredate:

1° dell'obbligazione del padre o chi ne fa le veci, con la quale per la osservanza dei patti ed oneri imposti dal regolamento suddetto si elegge domicilio in Colle d'Elsa presso la Direzione dell'Istituto;

2° fede di nascita comprovante l'età della fanciulla non minore di anni sei compiuti nè maggiore di anni dodici, con riferimento al 15 ottobre p. v.;

3° certificato medico comprovante la subita vaccinazione e la sana costituzione fisica della fanciulla;

4° lo stato di famiglia;

5° dichiarazione dell'Amministrazione comunale sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione sul patrimonio dei genitori o della candidata stessa;

6° un certificato del procuratore delle imposte del luogo dove la fanciulla risiede;

7° un certificato degli studi compiuti dalla concorrente.

La domanda ed i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dovranno essere debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

Colle di Val d'Elsa, 20 giugno 1928 - Anno VI

Il presidente: prof. L. MACCARI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti gratuiti di alunno delle Fondazioni Ghislieri e Groppelli presso il Regio collegio Ghislieri, in Pavia.

Il Consiglio d'amministrazione del Regio collegio Ghislieri per studenti universitari in Pavia, veduto lo statuto approvato con R. decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV parte supplementare, e modificato con i Regi decreti 14 maggio 1905, n. CXVII p. s., 8 giugno 1905, n. CLV p. s., e 18 aprile 1925, n. 758; veduto il regolamento approvato con R. decreto 17 maggio 1908, n. CCLXII p. s., e modificato con decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1512; veduto lo statuto della Fondazione « Ennio Groppelli » approvato con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2620; veduta la propria deliberazione 8 giugno 1928, n. 582, approvata dal Regio Ministero con lettera 23 giugno 1928, n. 9674; reca a pubblica notizia quanto segue:

I. - Per il prossimo anno accademico 1928-1929 sono vacanti e da conferire:

a) diciassette posti gratuiti di alunno di Fondazione Ghislieri per studenti ammissibili o già iscritti ad un corso universitario nella Regia università di Pavia; due di tali posti sono riservati a studenti universitari nativi della città o diocesi di Pavia;

b) un posto gratuito d'alunno di Fondazione Groppelli per studente ammissibile al primo anno di corso nella Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Pavia;

c) due posti gratuiti d'alunno di Fondazione Castiglioni, come da separato avviso.

Per detto anno accademico potranno pure essere conferiti cinque posti d'alunno riservati a studenti universitari nativi della provincia di Bolzano, come sarà stabilito d'accordo con il Ministero della istruzione pubblica.

II. - Nessuna istanza per conseguimento di posto d'alunno può essere presa in considerazione se l'aspirante non ha dichiarato di accettare le norme concernenti gli alunni del Regio collegio Ghislieri in Pavia, e non si è impegnato ad osservarle lealmente durante tutto il periodo di alunnato.

III. - I posti di Fondazione Ghislieri e Groppelli sono conferiti in base a risultati di unico concorso per esami, giudicato da docenti della Regia università di Pavia; tali esami avranno luogo dopo il 10 ottobre p. v., in giorni da stabilirsi, e gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvisati a tempo debito del giorno in cui essi avranno principio.

IV. - Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno dirigere o presentare a questa Amministrazione (nei giorni feriali e nelle ore d'ufficio, ossia dalle 10 alle 16) regolare domanda corredata dai richiesti documenti, entro il termine perentorio di sabato 29 settembre 1928, ore 16.

Titoli necessari per l'ammissione.

V. - Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda d'ammissione:

a) di accettare e d'impegnarsi a lealmente osservare le norme riguardanti gli alunni del Regio collegio Ghislieri in Pavia;

b) quali studi universitari intendano intraprendere o proseguire;

c) l'esatta indicazione del recapito al quale deve farsi ogni comunicazione relativa al concorso.

Gli aspiranti ai due posti di Fondazione Ghislieri riservati ai nativi della città o diocesi di Pavia, o al posto di Fondazione Groppelli, dovranno farne espressa dichiarazione.

Inoltre la domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono:

1° certificato di nascita e cittadinanza italiana del concorrente; per l'ammissione si richiede che il concorrente (o il padre oppure la madre) sia nato in una delle Provincie lombarde (cioè quelle di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese) come erano costituite al momento della nascita o come sono ora costituite;

2° certificato di nascita del padre;

3° certificato di nascita della madre;

4° *a)* per gli aspiranti che hanno compiuto il corso d'istruzione media, e superato i relativi esami prima dell'entrata in vigore del R. decreto 30 aprile 1924, n. 756: diploma di licenza dal quale risulti che l'aspirante ha conseguito, a prime scrutinio (ossia non in sede di riparazione), nella prima o seconda sessione di esami, la licenza da un liceo o da un istituto tecnico, Regio o pareggiato, e che ha raggiunto la media generale di almeno sette decimi nelle votazioni d'esame di licenza o nella votazione dello scrutinio finale per la dispensa dall'esame stesso, in difetto del diploma si potrà produrre un certificato provvisorio comprovante il risultato degli esami, colle condizioni di cui sopra;

b) per gli aspiranti che hanno compiuto il corso d'istruzione media, e superato i relativi esami, dopo l'entrata in vigore del R. decreto 30 aprile 1924, n. 756: diploma o certificato di maturità dal quale risulti che l'aspirante ha superato l'esame di maturità con votazione media generale di almeno sette decimi nelle materie o gruppi di materie per detto esame e che le singole votazioni furono conseguite in sessione non di riparazione; non si tiene conto (nella formazione di detta media generale) della votazione per l'edu-

cazione fisica; i candidati che intendano superare l'esame di maturità nella prossima sessione autunnale devono farne dichiarazione nella domanda d'ammissione al concorso, e potranno essere ammessi con riserva che entro il giorno precedente quello fissato per la prova scritta di concorso comprovino il risultato dell'esame di maturità, con le condizioni di cui sopra;

5° gli aspiranti già studenti iscritti in una università o istituto superiore dovranno presentare al rettore del Collegio, prima dell'ammissione al godimento del posto (e non più tardi del 30 novembre p. v.), anche un certificato comprovante d'aver superato gli esami su tutte le materie indicate nel piano ufficiale degli studi suggerito dal Consiglio di facoltà o Scuola cui furono iscritti per gli anni scolastici precedenti, conseguendo votazione media non inferiore a punti 27 su 30, e per nessun esame a punti 24 su 30: in difetto di questa prova non potranno conseguire il posto di alunno anche se classificati vincitori nel concorso, che per essi sarà ritenuto di nessun effetto, qualunque sia il motivo per cui risultino non superati detti esami, o non ottenuta la prescritta votazione media;

6° certificato generale del casellario giudiziario (di data non anteriore a due mesi);

7° certificato di buona condotta morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente tenne abituale residenza negli ultimi due anni (di data non anteriore a due mesi);

8° certificato medico comprovante che il giovane fu rivaccinato da non oltre dieci anni;

9° attestazione del podestà del luogo di domicilio, sullo stato attuale del concorrente; tale attestazione potrà essere compilata su modulo fornito da questa Amministrazione, e dovrà comprovare:

a) essere il concorrente in condizioni economiche non agiate;

b) il luogo di nascita del concorrente;

c) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

d) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

e) la natura, la quantità ed il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime, nel Comune ed altrove;

f) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività e delle tasse comunali pagate da qualunque membro della famiglia;

10° attestazione rilasciata dal procuratore delle imposte del luogo di origine e da quello del luogo di residenza dei genitori stessi, sull'ammontare delle imposte pagate da ciascun membro della famiglia;

11° dichiarazione del padre — oppure, in sua mancanza, della madre o del tutore — autenticata dal podestà, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove beni o redditi di qualunque natura, e se il concorrente fruisca di beneficenza pubblica o privata.

VI. - I concorrenti dovranno essere di buona complessione e scevri da infermità comunicabili: perciò saranno sottoposti ad una visita medica nel giorno precedente gli esami da parte di un sanitario da designarsi dal Collegio.

VII. - Non sono ammissibili al concorso gli aspiranti che — ammessi precedentemente per due volte — non conseguirono la classificazione complessiva di idoneità (punti 35 su 50), o si ritirarono durante gli esami.

Avvertenze. — La domanda d'ammissione e i relativi documenti possono presentarsi con esenzione da bollo a termini dell'art. 177 della tariffa generale formante l'allegato *A* (parte terza) annesso al testo della legge sulle tasse di bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268; i documenti dovranno essere debitamente legalizzati se rilasciati da autorità non comprese nella giurisdizione del Tribunale di Pavia.

Esami.

VIII. - Gli esami di concorso consistono in una prova scritta e in tre orali.

Per tali prove non v'ha uno speciale programma; esse però sono ordinate in guisa che, pur avendo come base i vigenti programmi d'esame di maturità per i provenienti dal Liceo classico o dal Liceo scientifico (vedi R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473, cap. V e VI) diano modo più particolarmente di giudicare la cultura del candidato e la maturità del suo ingegno, allo scopo di accertarne le singolari attitudini e la effettiva preparazione agli studi superiori.

La prova scritta consisterà, per tutti i concorrenti, nello svolgimento di un tema di composizione italiana scelto dal candidato fra i tre temi che gli saranno all'uopo proposti.

I concorrenti che, per qualsivoglia motivo, non si trovassero presenti alla dettatura del tema per la prova scritta resteranno esclusi dal concorso.

Per lo svolgimento del tema sono lasciate al concorrente sei ore di tempo.

Durante la prova scritta i concorrenti non possono conferire fra loro nè con alcuna persona estranea; è vietato l'uso di qualsiasi libro o manoscritto, ad eccezione del vocabolario della lingua italiana.

La trasgressione di queste norme importa l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso alle prove orali il concorrente che nella prova scritta non abbia conseguito votazione di almeno sei decimi.

Le tre prove orali consisteranno:

a) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di lettere e filosofia: nei tre esami di storia generale (comprese le nozioni fondamentali di storia delle istituzioni, della letteratura italiana e dell'arte), di filosofia e di latino, comprendente quest'ultimo principalmente l'interpretazione di uno o più brani di prosa classica latina, che offrirà occasione anche per saggiare le conoscenze del candidato sulla storia della letteratura, e, in genere, della civiltà romana;

b) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di medicina e chirurgia, oppure alla Facoltà di scienze per la laurea nelle scienze naturali o nelle scienze fisiche e naturali, oppure alla Scuola di farmacia per la laurea in chimica e farmacia: nei tre esami di fisica, scienze naturali (botanica, zoologia e fenomeni biologici più notevoli) e di storia generale (come sopra), con facoltà di optare fra quest'ultimo esame e quello di filosofia ed economia politica;

c) per i concorrenti infine già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di scienze per la laurea in matematica, o in fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in chimica, oppure per il biennio propedeutico alle Scuole d'ingegneria o architettura (semprechè questo biennio figuri tra i corsi professati nella Regia università di Pavia): nei tre esami di matematica, di fisica e di storia generale (come sopra), con facoltà di optare fra quest'ultimo esame e quello di filosofia ed economia politica.

Inoltre il candidato potrà essere sottoposto ad una discussione orale sul tema da lui svolto come prova scritta.

Ogni prova orale durerà non meno di venti minuti.

Il concorrente che, per qualsiasi motivo, non si presenti anche ad una sola delle prove orali, o che durante una prova si ritiri, è dichiarato escluso dal concorso.

IX. - Ognuna delle prove di concorso sarà classificata con punti di insufficienza (da zero a cinque) oppure di merito (da sei a dieci); alla somma dei punti ottenuti nelle quattro prove d'esame di concorso sarà aggiunta per ogni concorrente la votazione media generale da lui conseguita nell'esame di maturità (oppure nell'esame di licenza dal liceo o dall'istituto tecnico, o nello scrutinio finale per la dispensa da detto esame): risulterà così la votazione complessiva ottenuta nel concorso. Per essere incluso nella graduatoria degli eleggibili necessita che detta votazione complessiva non sia inferiore a punti 35 su 50; agli effetti del conseguimento dei posti di Fondazione Ghislieri riservati ai nativi della città o diocesi di Pavia, e del posto di Fondazione Groppelli, basta la votazione minima complessiva di punti 35 su 50, intendendosi però sempre che anche questi posti speciali saranno conferiti in base alla speciale graduatoria interna di merito.

Nel caso di parità di votazione complessiva sarà data preferenza agli orfani di militari morti in guerra, o ai figli di invalidi di guerra, e tra questi al candidato che avrà ottenuto migliore votazione nella prova scritta; se ancora risultasse parità di merito, la preferenza sarà data al candidato in condizioni economiche più disagiate: e per questo punto il giudizio è riservato al Consiglio d'amministrazione del Collegio.

Per l'anno accademico 1928-1929 non potranno essere conferiti, a nessun titolo, più di diciassette posti di Fondazione Ghislieri, semprechè siano conferiti anche i cinque posti riservati a studenti oriundi della provincia di Bolzano.

La nomina degli alunni spetta a S. M. il Re; per l'ammissione al godimento del posto occorre anche la presentazione al rettore del Collegio di un certificato comprovante l'avvenuta iscrizione regolare nel ruolo degli studenti della Regia università di Pavia per l'anno accademico 1928-1929.

Pavia, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il presidente: avv. FRANCESCO PANIGATTI.

Il segretario: A. CRESPI-REGHIZZI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.